



05552-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 134/2020
MARCO VANNUCCI		CC - 17/01/2020
PALMA TALERICO	- Relatore -	R.G.N. 41057/2019
STEFANO APRILE		
FRANCESCO ALIFFI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GANGEMI GIAMPIERO nato a REGGIO CALABRIA il 26/10/1969

avverso l'ordinanza del 30/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

~~letto~~/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, *che*

~~il P.G.~~ conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore;

L'avv. RAMPIONI Roberto, anche in sostituzione dell'avv. PETRELLI Francesco,
conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 settembre 2019, il Tribunale di Roma - investito ex art. 310 cod. proc. pen. dell'appello proposto nell'interesse di Gangemi Giampiero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva rigettato in data 24.5.2019 la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva - dichiarava inammissibile detta istanza ai sensi del disposto di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica della stessa alle persone offese.

A ragione, premetteva che il Gangemi è indagato, tra l'altro, di più episodi di estorsione aggravata ai danni di Ciampi Saverio e Bencivenga Walter (reati che rientrano nella categoria dei "delitti commessi con violenza alla persona" contemplata nell'indicato articolo del codice di rito, essendosi concretizzata la condotta attraverso gravissime minacce perpetrate con armi) e rilevava che l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare cui è sottoposto il Gangemi è stata proposta "fuori udienza", sicché la stessa andava notificata alle vittime del reato.

Osservava, poi, che una precedente istanza di modifica della misura cautelare era stata ritualmente notificata alle persone offese, con esito positivo per Ciampi Saverio (notifica effettuata al domicilio conosciuto a mani di un familiare) ed esito negativo per Bencivenga Walter, risultato "sconosciuto all'indirizzo" e che l'esito di precedenti procedimenti di notificazioni non andate a buon fine - compreso quello effettuato nell'ambito del procedimento cautelare attivato da coindagato - non possono refluire nell'ambito del presente procedimento.

Riteneva, quindi che "il fatto che precedenti procedure di notificazioni non siano andate a buon fine non esenta l'indagato istante dall'attivare nuovamente il procedimento a distanza di mesi, pena l'inammissibilità della domanda di sostituzione".

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Gangemi, avvocati Roberto Ramponi e Francesco Petrelli, denunciando, con un unico articolato motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali previste a pena di inammissibilità, di cui in particolare all'art. 299, comma 2 *bis*, cod. proc. pen., all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., all'art. 299, comma 4 *ter*, cod. proc. pen., nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione anche con riferimento all'omesso esame degli atti processuali allegati all'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen."

Premesso che l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse del Gangemi aveva a oggetto la incompatibilità del predetto con regime carcerario per motivi di salute, è stato sostenuto che:

- l'ordinanza impugnata, sebbene abbia correttamente affermato che non sussiste uno specifico catalogo di reati la cui contestazione implichi l'insorgenza dell'onere in questione, ha omesso qualsiasi accertamento circa la concreta sussistenza di un pericolo di vittimizzazione secondaria a carico delle persone offese, non prendendo, peraltro, in considerazione le deduzioni difensive esplicitate nella nota del 18.9.2019, con le quali era stato evidenziato che l'ultimo episodio in contestazione risale al 31 luglio 2016, che sino all'esecuzione della misura erano trascorsi circa due anni senza che alcun contatto o tentativo di contatto illecito fosse stato registrato con le persone offese e, altresì, che il Tribunale, con ordinanza del 9.2.2019, aveva provveduto alla modifica della misura custodiale per motivi di salute nei confronti di coindagato del Gangemi, rilevando che le persone offese (le medesime) risultavano di fatto irreperibili;

- l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione circa la condizione e la condotta posta in essere in concreto dalle persone offese (sia nel corso del medesimo procedimento incidentale cautelare, che nel corso dei procedimenti relativi agli altri indagati), le quali si erano rese irreperibili (si erano, infatti, trasferite all'estero) e non avevano esercitato, nonostante la conoscenza del procedimento, il diritto di nomina di un difensore ai sensi dell'art. 101 cod. proc. pen. o di elezione di domicilio, osservandosi che le esigenze di libertà non possono arretrare o ritenersi recessive rispetto a semplici formalismi, essendo necessaria una verifica circa la concreta possibilità di adempiere all'onere dell'avviso in questione;

- l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto compiere una attenta valutazione circa la fase processuale nell'ambito della quale era stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione: la situazione di irreperibilità si è protratta sino alla fase dell'udienza preliminare che, con la formulazione della imputazione e l'apertura del contraddittorio consente alle stesse persone offese l'esercizio delle facoltà di partecipazione diretta, di nomina di un difensore e di un procuratore speciale e di costituzione di parte civile; nessuna di tali facoltà è stata esercitata dalle persone offese; la persona offesa ha, infatti, il diritto di essere avvisata della fissazione dell'udienza preliminare, ma se anche in questa fase resta di fatto irreperibile, sarebbe del tutto irragionevole pretendere l'ulteriore ripetizione di un inutile formalismo in assenza di ulteriori elementi che possano integrare il quadro processuale relativo alla condizione personale di irreperibilità;

- l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare che il provvedimento avverso il quale è stato proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. è quello emesso il 23.5.2019 (dep. 24.5.2019), con cui si era concluso il procedimento incidentale cautelare promosso d'ufficio dal Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 299, comma 4 *ter* cod. proc. pen. in relazione alle condizioni di salute del Gangemi; trattandosi di un procedimento officioso, non avrebbe potuto in alcun modo essere "preceduto" da una notificazione, dovendosi al più procedere, in caso di un provvedimento positivo, alla successiva notifica dello stesso da parte dell'Ufficio procedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Nell'unico motivo di impugnazione la difesa del Gangemi propone come si è visto alcune censure; con una di esse deduce che i giudici del Tribunale di Roma avrebbero errato a ritenere che l'imputato avesse l'obbligo di notificare la richiesta di sostituzione della misura cautelare alle persone offese, posto che queste non avevano nominato un difensore e non avevano provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio.

Ebbene, tale censura è fondata ed è assorbente rispetto a tutte le altre doglianze indicate nella prima parte di questa sentenza.

2. Questa Corte ha nel passato affrontato la su riferita questione di diritto, giungendo con le sentenze numero 36167 del 2017, della seconda sezione penale, e numero 8691 del 2108, della sesta sezione penale, a soluzioni diametralmente opposte.

E infatti, mentre nella prima decisione si è stabilito che in difetto di una nomina di difensore ovvero della dichiarazione o elezione di domicilio della parte offesa nessun obbligo informativo in favore di queste ultime grava sull'indagato o imputato che chieda la revoca o la sostituzione della misura, nella seconda decisione si afferma che le suddette istanze devono in ogni caso essere notificate alle vittime dei reati indicati ai commi 2 *bis* e 3 dell'articolo 299 del codice di procedura penale.

3. Quanto sopra premesso, questo Collegio osserva che la tesi corretta è quella enunciata nella sentenza numero 36167 del 2017, per le seguenti ragioni.

3.1. La prima di queste ragioni è relativa all'interpretazione letterale della norma.

Stabilisce, infatti, il secondo inciso del comma 3 dell'articolo 299 cod. proc. pen. che "la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2 *bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio".

L'inciso "salvo che..." è di assoluta chiarezza e non può essere inteso, a meno di non stravolgere la lingua italiana, nel senso che esso serve a prevedere distinte modalità di modifica dell'istanza.

Del resto, in ordine al significato e al valore da attribuire alla prima parte dell'articolo 12 delle preleggi ("nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello

fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”) è concorde non solo tutta la dottrina, ma anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “quando la lettera della legge è esplicita e quando la intenzione del legislatore è fatta palese e inequivocabile attraverso i lavori parlamentari durante i quali il testo della legge sia stato ampiamente discusso, ogni diversa interpretazione, se può servire a rilevare inconvenienti o lacune, non vale certamente ad immutare il senso della legge stessa in guisa da farle dire cosa profondamente diversa da quanto ha voluto dettare (art 12 Disposizioni sulla legge in generale), sovrapponendosi alla volontà del costituente e del legislatore ordinario, con grave pregiudizio della certezza del diritto e delle prerogative parlamentari” (Sez. 6, Sentenza n. 126 del 26 gennaio 1967, Rv. 103410)

3.2. Ma che la volontà del legislatore fosse proprio quella che alla persona offesa non spetta la notificazione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura in difetto di una sua nomina di difensore o di una sua dichiarazione o elezione di domicilio risulta anche dallo stesso *iter* del decreto legge 14 agosto 2013 numero 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, numero 119.

Il decreto in questione prevedeva, infatti, all’articolo 2, comma 1. lettera b, numero 2, che al comma 3 dell’articolo 299 cod. proc. pen. fosse apportata la seguente modifica: “al comma 3. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità”; non era perciò previsto l’inciso “salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio”, che è stato presentato con le ulteriori modifiche introdotte in sede di conversione del decreto dalla legge numero 119 del 2013 citata.

E non è sostenibile che la variante in questione sia stata inserita solo per prescrivere “la prevalenza della notifica nel luogo eventualmente eletto sulla notifica diretta”, come sostenuto nella sentenza numero 8691 del 2018, non solo perché così si finisce con lo stravolgere il significato della norma, ma anche perché in ogni caso l’eventuale elezione di domicilio da parte della persona offesa, nell’ipotesi prevista nella versione originaria del decreto legge, sarebbe comunque stata destinata a prevalere sulle altre forme di notificazione.

Peraltro, dai lavori parlamentari si traggono conclusioni conformi a quanto sostenuto nella presente decisione, non liquidabili – come fa la sentenza da ultimo citata – affermando che la volontà espressa dal legislatore non avrebbe nel caso concreto alcun valore.

Anche in questo caso soccorre, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “le osservazioni e le riflessioni sulle leggi e sui regolamenti non costituiscono

semplice fonte di ispirazione nell'interpretazione delle norme bensì fanno parte integrante del procedimento interpretativo se, nonostante la loro collocazione preliminare alla motivazione, il giudice dimostra di tenerne conto nel suo convincimento interpretativo. Esse sono causa di nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione delle Disposizioni sulla legge in generale e su quella penale in particolare (artt 12-14) quando si pongano contro le espressioni letterali delle norme o ritengano tutelati interessi esorbitanti dal contenuto delle medesime" (Sez. 3, Sentenza n. 2230 dell'11 gennaio 1980, Rv. 144356).

3.3. Ma anche ragioni di ordine logico e sistematico impongono di accogliere la tesi per cui in difetto della nomina di difensore ovvero della dichiarazione o elezione di domicilio della parte offesa nessun obbligo informativo in favore di quest'ultima grava sull'indagato o imputato che chieda la revoca o la sostituzione della misura.

E in vero, la peculiarità della norma in esame è che l'onere dell'avviso condiziona la procedibilità delle istanze *de libertate* e quindi – in concreto – l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato o dell'imputato e l'interesse di costoro a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l'esame delle loro richieste in una materia così delicata quale quella della libertà personale.

Appare dunque evidente che tale situazione comporta necessariamente il contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti: da un canto i diritti di libertà e di difesa delle persone indagate o imputate e dall'altro i diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità personale e dell'esercizio delle proprie facoltà delle persone offese dal reato.

Tale contemperamento risulta raggiunto ove la vittima del reato abbia provveduto agli adempimenti previsti dal citato articolo 299, comma 3, cod. proc. pen.; in tali ipotesi, infatti, la parte offesa mostra quell'interesse a conoscere le vicende processuali di colui che ha esercitato e può continuare a esercitare violenza nei suoi confronti e al contempo mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale *de libertate* che lo riguarda.

A ciò si aggiunga che dopo l'adozione del decreto legge 14 agosto 2013 numero 93, il quale prevedeva – come si è visto – che in ogni caso la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari avrebbe dovuto essere notificata al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità, la dottrina aveva espresso serie preoccupazioni circa l'eccessiva onerosità dell'incombente della suddetta notificazione rispetto ai diritti dell'imputato, in relazione proprio alla necessità di reperire il domicilio della persona offesa che non lo abbia eletto o dichiarato.

Ed è proprio per eliminare queste comprensibili preoccupazioni che in sede di conversione del decreto è stato consapevolmente aggiunto l'inciso "salvo che in



quest'ultimo caso essa (la parte offesa) non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio".

Né le difficoltà operative segnalate dalla dottrina sono superabili, come si afferma nella sentenza numero 8691 del 2018, considerando destinatari della notifica solo le persone offese i cui dati identificativi siano immediatamente ricavabili dal fascicolo processuale, posto che, aderendo all'interpretazione secondo cui la notificazione deve essere comunque effettuata alla persona offesa, pur se questa non ha eletto o dichiarato domicilio, spetterebbe in ogni caso al richiedente la revoca o la sostituzione della misura cautelare l'obbligo di attivarsi per reperire i dati necessari all'adempimento processuale e, solo in caso di irreperibilità, l'obbligo suddetto verrebbe meno.

4. Tutto ciò posto, questo Collegio rileva che il Tribunale per il riesame di Roma non ha chiaramente specificato se le persone offese abbiano nominato un difensore ovvero abbiano dichiarato o eletto domicilio, circostanze queste negate dalla difesa del ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che in assenza di specifiche indicazioni non potrà che essere lo stesso giudice, adito in sede di istanza ex articolo 299 cod. proc. pen., a verificare che si verta nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parti offese "notiziabili" (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto); e ovviamente, ove queste ultime non fossero "notiziabili" nel senso su riferito, il Tribunale di Roma dovrà valutare nel merito l'istanza *de libertate* proposta nell'interesse del Gangemi.

5. Alla stregua delle superiori considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale distrettuale del riesame di Roma per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale distrettuale del riesame di Roma.

Così deciso, il 17 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Palma Talerico



Il Presidente

Giacomo Rocchi

